

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-3150 del 08/06/2026
Oggetto	D.Lgs. 152/06 e smi (Tit. V, P. IV). Art. 249. Superamento del limite proposto dal Parere ISS per EtBE (rif. piezometro MW15) in area "Ex Mensa Galletti" a Ravenna (RA), via Trieste 290. Comunicatore (ex art. 245): Società Eni Rewind spa. ESITO PROCEDIMENTO EX ART. 245 D.LGS. 152/06 E SMI E PRESA D'ATTO E CONFERMA DELL'INTERVENUTA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO AMBIENTALE
Proposta	n. PDET-AMB-2026-3309 del 08/06/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Ravenna
Responsabile adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno otto GIUGNO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

Oggetto: D.Lgs. 152/06 e smi (Titolo V, Parte IV). Art. 249. Superamento del limite proposto dal Parere ISS del 12/09/2006 n. 45848 per il parametro EtBE (rif. piezometro MW15) nell'ambito di accertamenti ambientali presso l'area "Ex Mensa Galletti" a Ravenna (RA), via Trieste 290.

Soggetto comunicatore (ex art. 245): Società Eni Rewind spa, in nome e per conto della Società Mandante ENI spa

RISULTANZE DELL'ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVA EX ART. 245 DEL D.LGS. 152/06 E SMI, RELATIVA ALL'IDENTIFICAZIONE DEL SOGGETTO RESPONSABILE DELLA POTENZIALE CONTAMINAZIONE, CON CONTESTUALE PRESA D'ATTO E CONFERMA DELL'INTERVENUTA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO AMBIENTALE

LA DIRIGENTE

VISTI:

- la LR 30 Luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", con cui - a decorrere dal 01/01/2016 - è stata sancita la riunificazione e il trasferimento delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica precedentemente esercitate dai Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, facendole confluire in ARPAE (Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna);
- la Delibera del Direttore Generale (DDG) di Arpa n. 99/2015 e smi "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015";
- la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni (ora Autorizzazioni ambientali e Energia) Est n. 364 del 17/05/2024 di "Approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito del recepimento degli incarichi di funzioni istituiti con D.D.G. n. 26/2024. Conferimento incarichi di funzione", con la quale si è proceduto al conferimento degli incarichi di funzione a far data dal 01/06/2024;
- la Delibera del Direttore Generale (DDG) ARPAE n. DEL-2024-102 del 08/10/2024, relativa al conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna (ora Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia) alla Dott.ssa Tamara Mordenti;
- la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni (ora Autorizzazioni ambientali e Energia) Est n. 796 del 24/10/2024 di "Conferimento incarico di funzione "Sanzioni ed autorizzazioni ambientali specifiche" (SAC RA, ora SAE RA) a far data dal 01/11/2024";
- la Delibera del Direttore Generale (DDG) ARPAE n. 151/2025 "Direzione Generale. Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpa) di cui alla D.D.G. n. 130/2021. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale";
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 31 del 19/01/2026 avente ad oggetto "APPROVAZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. 151/2025 DI ARPAE RELATIVA A NUOVE DISPOSIZIONI SULL'ASSETTO ORGANIZZATIVO GENERALE DELL'AGENZIA";
- la Delibera del Direttore generale (DDG) ARPAE n. 7/2026, con cui - con decorrenza dal 01/03/2026 - le posizioni dirigenziali di Responsabile di "Area Autorizzazioni e Concessioni (AAC)" e di Responsabile di "Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC)" vengono rispettivamente rinominate Responsabile di "Area Autorizzazioni ambientali e Energia (AAE)" e Responsabile di "Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia (SAE)", con conferma delle responsabilità e funzioni precedentemente attribuite alle posizioni;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. n. 152/06 recante "Norme in materia ambientale" e smi, in particolare la Parte IV, Titolo V "Bonifica di siti contaminati";

- la DGR del 21/12/2015, n. 2218 avente ad oggetto la *“Linea guida relativa ai procedimenti di bonifica dei siti contaminati e modulistica” da utilizzare per i procedimenti di bonifica dei siti contaminati, di cui al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/06, da parte dei soggetti proponenti interessati*;
- la *“Convenzione per l'esercizio delle funzioni ambientali previste dall'art. 1, c. 85, lett. a), della Legge n. 56/2014, mediante Arpae, in attuazione della L.R. n. 13/2015”*, stipulata e annualmente rinnovata tra Arpae e la Provincia di Ravenna, nella quale viene delegata ad Arpae SAE l'individuazione del responsabile della potenziale contaminazione ex artt. 244/245 del D.Lgs. n. 152/06 e smi;

PREMESSO che con nota acquisita agli atti con PG/2023/214196 del 18/12/2023 la Società Eni Rewind spa comunicava l'accertamento di un superamento per la matrice acque di falda in corrispondenza del piezometro MW15 per il parametro EtilerButilEtere (EtBE), rispetto ai limiti proposti dal Parere ISS (40 µg/L) nell'ambito di accertamenti ambientali presso l'area *“Ex Mensa Galletti”* a Ravenna (RA), via Trieste 290;

DATO ATTO che:

- con nota PG/2024/16542 del 29/01/2024 la Società Mandataria Eni Rewind spa inviava il modulo M indicando la qualifica di soggetto *“NON responsabile della potenziale contaminazione”*;
- l'attuale particella - censita al Catasto Fabbricati del Comune di Ravenna al Foglio 53 Particella 153 subalterno 8 - risultava essere il frutto di diverse attività immobiliari (es. variazione, frazionamento e fusione, etc.), tali per cui l'intestatario dell'immobile era sempre la Società ENI spa, con diritto di Proprietà per 1000/1000;

RICHIAMATA la nota PG/2024/61447 del 02/04/2024 con cui questo SAC avviava formalmente il procedimento amministrativo ai sensi del combinato disposto dall'art. 245 c. 2 e art. 244 c. 2 del D.Lgs. 152/06 e smi finalizzato all'identificazione del soggetto responsabile della potenziale contaminazione ai sensi del Titolo V, Parte IV, del D.Lgs. n. 152/06 e smi. L'attivazione del procedimento ha coinvolto come soggetti interessati la Società Eni spa (proprietaria) e la Società Petra srl (confinante), entrambe inizialmente valutate in posizione di *“monte”* idrogeologico rispetto all'area interessata;

DATO ATTO che entro i termini indicati risultavano pervenute le seguenti memorie:

- PG/2024/77517 del 29/04/2024 della Società Petra srl, nella quale la Stessa respingeva l'ipotesi secondo cui la propria area sarebbe la sorgente o il monte idrogeologico della potenziale contaminazione, in quanto dal 2000 è attivo un sistema di Messa in Sicurezza d'Emergenza (MiSE) che, tramite emungimento costante, convoglia le acque verso il centro del deposito, impedendo la fuoriuscita di contaminanti verso l'esterno. Inoltre nel 2015, durante i collaudi della bonifica in area Petra srl, le analisi dell'EtBE condotte da ARPA su diversi piezometri erano tutte risultate conformi e inferiori ai limiti di rilevabilità;
- PG/2024/91431 del 17/05/2024 della Società Mandataria Eni Rewind spa, in nome e per conto della Società Mandante ENI spa, nella quale sosteneva che la potenziale contaminazione rilevata in falda in MW15 non potesse essere riconducibile alle proprie attività passate, in quanto:
 - l'area *“Ex Mensa Galletti”* è stata destinata esclusivamente a servizi (ristorazione, officina, lavanderia) e mai a lavorazioni industriali che prevedessero l'uso di EtBE;
 - le aree limitrofe (Ex Raffineria SAROM, Ex Agip Gas) erano state dismesse tra 20 e 40 anni fa. L'EtBE è stato introdotto come additivo nelle benzine solo a partire dagli anni '90, quando la raffineria aveva già cessato la produzione;
- PG/2024/107343 del 11/06/2024 della Società Petra srl, recante il *“Rapporto di monitoraggio Campagna di monitoraggio acque sotterranee Maggio 2024”*, con contestuale trasmissione del rapporto di prova del piezometro PZ016 (campionato in data 07/05/2024) nel quale i parametri EtBE ed MtBE sono risultati conformi ai limiti proposti dal parere ISS (e inferiori ai limiti di rilevabilità strumentale);

RICHIAMATI gli esiti delle Conferenze di Servizi istruttorie del 24/07/2024 e 20/02/2025 (*rif. verbali assunti agli atti rispettivamente con PG/2024/139453 e PG/2025/36799*), che hanno permesso di superare le iniziali divergenze interpretative tra i modelli tecnici delle Parti;

DATO ATTO che, grazie a una collaborazione proattiva delle Società e all'esecuzione di rilievi freaticometrici e topografici congiunti nel novembre 2024, è stata raggiunta una visione unitaria e condivisa dell'assetto idrogeologico dell'area. Da tali approfondimenti è emerso che:

- il sistema MISE di Petra srl mantiene le acque all'interno del proprio confine, escludendo che tale area sia il "monte" idrogeologico di MW15;
- la presenza di EtBE è risultata fluttuante e temporanea in entrambi i siti, suggerendo un possibile transito della sostanza dall'esterno o un richiamo idrodinamico;
- sotto il profilo tecnico-chimico, è stata evidenziata l'anomalia del rinvenimento del solo EtBE in assenza di altre sostanze "compagne" (quali idrocarburi o BTEXS) tipicamente associate ai cicli produttivi delle società coinvolte, quadro che non pare conciliarsi facilmente con l'ipotesi di una sorgente interna attiva nei siti in oggetto;

VISTA l'Analisi di Rischio (AdR) sanitaria presentata ex art. 245 dalla Società Eni Rewind spa ed approvata con determina n. DAMB/2026/1950 del 13/04/2026, che ha concluso per la conformità del sito rispetto ai rischi sanitari associati, definendo l'area come "non contaminata";

CONSIDERATO che l'attribuzione della responsabilità ambientale deve essere sorretta dal criterio civilistico della "preponderanza dell'evidenza", fondato sulla regola del "più probabile che non", ritenendo sufficiente la sussistenza di indizi gravi, precisi e concordanti per la determinazione del "nesso causale" tra l'evento e le attività svolte;

ACQUISITA la Relazione Tecnica di ARPAE ST (rif. PG/2026/98679 del 29/05/2026), finalizzata alla verifica del nesso di causalità e alla ricerca del responsabile della potenziale contaminazione, con cui il Servizio concludeva che: "... Sulla base delle risultanze istruttorie, non sussistono elementi sufficienti per stabilire con certezza un nesso di causalità tra i superamenti riscontrati e le pregresse attività antropiche nel sito. Tale conclusione è supportata da specifici fattori tecnici, quali la ricostruzione idrogeologica condivisa, la natura fluttuante della presenza di EtBE e la concomitante assenza di composti correlati come BTEXS e idrocarburi. Per quanto sopra descritto si ritiene pertanto non avere ulteriori elementi per l'individuazione del responsabile della potenziale contaminazione presso l'area "Ex Mensa Galletti" a Ravenna (RA), via Trieste 290";

CONSIDERATO che:

- l'obiettivo del procedimento avviato ai sensi dell'art. 245, comma 2, del D.Lgs. n. 152/06 e smi era l'emissione di un provvedimento di diffida affinché il soggetto ritenuto responsabile della potenziale contaminazione potesse in essere gli interventi necessari in conformità con le disposizioni del Titolo V, Parte Quarta, del medesimo decreto legislativo;
- preso atto, in ogni caso, del favorevole esito del procedimento ambientale sancito con la determina n. DAMB/2026/1950 del 13/04/2026, la quale ha accertato la conformità del sito in relazione ai potenziali rischi sanitari associati e ha qualificato l'area come "non contaminata";

INFORMATO che:

- ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi, il responsabile del presente procedimento amministrativo è la Dott.ssa Silvia Boghi, in qualità di Collaboratore Tecnico professionale di ARPAE - Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia (SAE) di Ravenna;
- ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il Titolare del trattamento dei dati personali è individuato nel Direttore Generale, mentre il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali è individuato nel Responsabile Area Autorizzazioni ambientali e Energia (AAE) Est, per i dati personali gestiti dall'Area medesima;

ATTESO che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

VISTA la proposta del provvedimento resa da Silvia Boghi in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento,

DISPONE

1. DI DARE ATTO che - sulla base della documentazione agli atti e delle indagini istruttorie svolte - non è stato possibile identificare il/i responsabile/i della potenziale contaminazione riscontrata presso il piezometro MW15 nell'area denominata "Ex Mensa Galletti" a Ravenna (RA), via Trieste 290, come a suo tempo notificata dalla Società Eni Rewind spa (ai sensi dell'art. 245 del D.Lgs. n. 152/06 e smi) con nota PG/2023/214196 del 18/12/2023.
2. DI PRENDERE ATTO e CONFERMARE la conclusione dell'iter ambientale relativo al sito in oggetto, formalizzata con la determina di approvazione dell'Analisi di Rischio (AdR) sito-specifica n. DAMB/2026/1950 del 13/04/2026 emanata da ARPAE SAE Ravenna; con tale atto è stata accertata la conformità del sito in relazione ai potenziali rischi sanitari associati e, conseguentemente, l'area di interesse è stata qualificata come "non contaminata" ex art. 240, comma 1, lettera f) del D.Lgs. n. 152/06 e smi.
3. DI TRASMETTERE, con successiva comunicazione, copia del presente provvedimento a tutti gli Enti e/o soggetti interessati per la procedura di cui all'oggetto.
4. DI INFORMARE che avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale (ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104) avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato (ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199) entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

DICHIARA che:

- ai fini di trasparenza il presente provvedimento viene pubblicato sul sito istituzionale di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), sottosezione 2.3 denominata "Rischi corruttivi e trasparenza", di ARPAE.

La Responsabile
del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia (SAE) di Ravenna
Dott.ssa Tamara Mordenti

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.